



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 48 del 08/07/2026

“Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione quale strumento per il contrasto alla povertà”

Proponenti: Giovanni Porcelli



Consiglio regionale della Campania

Questore alle Finanze

Proposta di Legge

“Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione quale strumento per il contrasto alla povertà”

A firma di

Giovanni Porcelli

Articolo 1

(Finalita')

1. La Regione Campania, nel rispetto della competenza e della legislazione dello Stato, sviluppa azioni utili a prevenire, contrastare e superare le crisi da sovraindebitamento, favorendo uno sviluppo armonioso della comunita' regionale.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione della societa' civile sul fenomeno del sovraindebitamento;

b) prevenire e contrastare le condizioni che favoriscono l'insorgere del sovraindebitamento;

c) fornire assistenza personalizzata e indipendente ai debitori mediante la consulenza, anche legale, in materia di gestione del denaro e del debito, nonche' assistenza sociale e psicologica;

d) favorire la collaborazione fra istituzioni e soggetti pubblici e privati operanti nel settore, agevolandone il coordinamento, al fine di prevenire l'insorgere delle crisi da sovraindebitamento, di assistere i sovraindebitati e di agevolare e supportare il percorso di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

e) agevolare l'accesso alle procedure da sovraindebitamento e la positiva composizione delle crisi;

f) sostenere la ripresa economica e l'inserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento, anche a seguito della relativa composizione;

Articolo 2

(Soggetti destinatari e beneficiari)

1. Ai fini della presente legge sono destinatari delle misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento tutti i soggetti presenti sul territorio regionale potenzialmente a rischio di indebitamento;

2. Ai fini della presente legge sono beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'art. 6 i soggetti debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale e operativa nel territorio regionale;

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura o di estorsione, anche tentato, di cui agli articoli 640, 644 e 629 del codice penale o per taluno dei reati indicati agli articoli 322 a 331 C.C.I.I., consumati o tentati, nonché quelli di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono dei benefici della presente legge e siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all'esito dei relativi procedimenti;

4. Sono enti destinatari dei contributi di cui alla presente legge:

a) gli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgono attività di segretariato sociale con documentata esperienza nella consulenza del debito con sede nel territorio regionale, che svolgono servizi di consulenza e di informazione per le finalità di cui alla presente legge;

b) Le ACLI in qualità di rete per la promozione sociale;

c) gli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e di informazione;

d) le organizzazioni sindacali o associazioni confederali di categoria;

5. La Regione promuove e sostiene accordi con gli istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale dei soggetti interessati da crisi da sovraindebitamento promuovendo forme di credito agevolato la cui richiesta sia mediata dagli enti del terzo settore e/o da ordini professionali di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 3

(Accordi e collaborazioni fra istituzioni)

1. Per le finalita' previste dall'art. 1, la Regione promuove accordi con gli enti locali, le universita', le camere di commercio, i tribunali, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, le ACLI che si occupano del contrasto al sovraindebitamento.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati anche alla realizzazione di sportelli di consulenza sul debito e di preistruttoria o alla valorizzazione di quelli esistenti, nonche' alla previsione di interventi o agevolazioni nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticita', fermo restando il rispetto della normativa statale.

3. La Regione, per quanto di competenza, promuove la collaborazione con gli enti locali, le universita', le camere di commercio, i tribunali e gli ordini professionali, ai fini dell'istituzione per concludere accordi e convenzioni ed elaborare metodologie e prassi comuni per la loro migliore qualificazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, elabora, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), linee guida riguardanti le pratiche piu' significative e i modelli organizzativi piu' efficaci per il migliore funzionamento dei segretariati sociali, istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) iscritti, ai sensi della vigente normativa statale, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

5. Qualora siano riportati agli uffici competenti della Giunta regionale, situazioni da cui emerga un possibile mancato rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, detti uffici procedono, in ottica collaborativa, a darne segnalazione al Ministero della giustizia, competente per la vigilanza sui predetti organismi.

Articolo 4

(Azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione)

1. La Regione effettua e sostiene campagne d'informazione e comunicazione volte a:

a) sensibilizzare la popolazione sull'accesso consapevole al credito e sui rischi potenziali derivanti da situazioni di squilibrio finanziario ed economico-patrimoniale;

b) realizzare attività di conoscenza e formazione a favore degli studenti sul tema dell'educazione al consumo, nonché sull'uso responsabile del denaro, promuovendo, a tale scopo, la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche e universitarie presenti sul territorio regionale;

c) realizzare attività di conoscenza e formazione preventiva di contrasto all'indebitamento delle persone e di accompagnamento dei sovraindebitati, contestuale e successiva alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, incentivando, a tali fini, la collaborazione con enti pubblici e privati, ordini professionali, fondazioni, associazioni del Terzo settore, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, favorendone il coordinamento;

d) pubblicizzare i servizi offerti alle famiglie e alle imprese dalla Regione, dalle altre amministrazioni pubbliche e dagli altri organismi presenti sul territorio regionale, utili a prevenire o a superare crisi da sovraindebitamento.

2. La Regione promuove, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'art. 3, la realizzazione di convegni, seminari e altre iniziative pubbliche utili a diffondere la conoscenza di studi e ricerche sul tema del sovraindebitamento e sui fattori economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione ai fenomeni correlati della crisi d'impresa e dell'usura.

3. Nell'ambito delle proprie politiche di contrasto alla povertà e di promozione dell'educazione finanziaria, la Regione favorisce la diffusione della consapevolezza delle caratteristiche e degli effetti dell'indebitamento e degli strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo 5

(Azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento)

1. La Regione, anche promuovendo la collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3, realizza i seguenti interventi per la prevenzione del sovraindebitamento:

a) l'apertura, diretta o promossa, di sportelli di preistruttoria, di consulenza sul debito, di assistenza e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, nonché l'implementazione e il rafforzamento di quelli già esistenti;

b) la promozione o la realizzazione di attività di formazione degli operatori sociali della Regione, degli enti del servizio sociosanitario campano e degli enti locali, nonché di altri enti e organismi interessati ai temi della presente legge;

c) la promozione o la realizzazione di programmi e progetti specifici, volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al sovraindebitamento, nonché la tempestiva individuazione ed emersione di dinamiche familiari e imprenditoriali disfunzionali caratterizzate da carente supervisione e inadeguatezza finanziaria, mediante il coinvolgimento degli operatori economici, creditizi, bancari e sociali presenti sul territorio regionale, anche in termini di lavoro di rete, di mappatura delle criticità e di campagne di sensibilizzazione sul tema;

d) la stipulazione di accordi e protocolli d'intesa con enti, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di offrire supporto stabile alle azioni di prevenzione e di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e ai programmi di sostegno all'accesso al credito sul territorio regionale;

e) la promozione di interventi di contrasto ad abusi e attività improprie, anche di intermediazione, realizzate approfittando della condizione di fragilità del sovraindebitato;

f) il sostegno agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per l'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale, finalizzate alla raccolta delle informazioni, della documentazione e dei dati necessari all'accesso a tali procedure e alla semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dell'attività istruttoria prodromica e funzionale alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

g) la promozione di accordi, anche interistituzionali, e di protocolli di intesa con enti creditori e istituti bancari, volti ad agevolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento e ad incentivare il ricorso alle procedure della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato, anche mediante la prestazione di idonee garanzie o sostegni a fondo perduto in favore del debitore.

Articolo 6

(Interventi e misure di sostegno)

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono essere previste:

a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per mezzo delle strutture del servizio sociosanitario, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento, o la presa in carico per l'attuazione delle misure socioassistenziali più appropriate rispetto alla condizione del soggetto indebitato e del suo nucleo familiare;

b) forme di sostegno all'occupazione, finalizzate in particolare al reinserimento, alla riqualificazione, alla ricollocazione lavorativa, nonché alla conservazione dell'attività lavorativa o all'avvio di attività autonoma imprenditoriale o professionale;

c) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'art. 5, con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;

d) iniziative formative sull'uso responsabile del denaro, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3.

2. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di welfare nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.

3. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.

6. E' possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Articolo 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di sovraindebitamento. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che informa e descrive:

a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento sul territorio regionale, dando conto di eventuali differenze nella sua diffusione per territori e per fattori di causa;

b) le forme di collaborazione promosse dalla Regione con soggetti pubblici e privati, i soggetti coinvolti, gli accordi raggiunti e le azioni di coordinamento svolte;

c) le misure di formazione, sensibilizzazione e prevenzione attivate, tra quelle previste agli articoli 4 e 5, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti, le risorse assegnate e utilizzate;

d) le forme di sostegno, di cui all'art. 6, rese disponibili e quelle piu' richieste da chi intraprende una procedura di sovraindebitamento, le risorse ad esse dedicate e gli esiti prodotti;

e) l'andamento delle domande di composizione della crisi presentate e accolte per territorio, distinguendo per tipologia di soggetti ammissibili, per fattispecie di procedura richiesta e per stadio raggiunto;

f) le eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione di possibili proposte per superarle.

2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla presente legge.

Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4 e 5 della presente Legge, quantificati in euro 50000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente incremento delle risorse iscritte alla Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 03 – Sostegno all'occupazione, Titolo 1, con contestuale riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 15, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente Legge, quantificati in euro 200000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1, con contestuale riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 12, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028;
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate con la legge regionale di bilancio, ai sensi della normativa vigente;
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale conseguenti all'attuazione della presente Legge;
5. All'attuazione della presente Legge possono concorrere ulteriori risorse derivanti da programmi dell'Unione europea, dallo Stato, da altri Enti pubblici, nonché soggetti privati, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di evidenza pubblica.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul BURC.